



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2022
C(2022) 8952 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.11.2022

che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) NEXT Italia-Tunisia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Tunisia

CCI 2021TC16NXCB013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.11.2022

che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) NEXT Italia-Tunisia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Tunisia

CCI 2021TC16NXCB013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 13 luglio 2022 l'Italia, per conto di Italia e Tunisia che hanno concordato i contenuti del programma di cooperazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059 ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) NEXT Italia-Tunisia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale ("NDICI") nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Tunisia.
- (2) Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/1059, il programma sostiene un'area che figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione².
- (3) Il programma è stato elaborato da Italia e Tunisia in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 164).

³ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (4) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 ed è stato elaborato conformemente al modello definito nell'allegato di tale regolamento.
- (5) La Commissione ha valutato la coerenza del programma con il documento di strategia pluriennale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1059 e del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (6) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione ha valutato il programma di cooperazione e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 di tale articolo il 26 agosto 2022. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato un programma di cooperazione riveduto il 14 ottobre 2022.
- (7) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1059.
- (8) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1059, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ per quanto riguarda il FESR e il sostegno dell'NDICI in regime di gestione concorrente. Occorre precisare gli elementi necessari per procedere agli impegni di bilancio relativi al programma nella presente decisione.
- (9) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1059, è necessario fissare, per ciascun anno, l'importo delle dotazioni finanziarie totali previste per il sostegno del FESR e dell'NDICI e, per ciascuna priorità, il tasso di cofinanziamento e il sostegno massimo a valere sui Fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (10) Poiché la dotazione totale FESR per questo programma è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante dovrebbero essere fissati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059.
- (11) Il programma di cooperazione transfrontaliera previsto dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947.
- (12) A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1059, al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 dovrebbe essere conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

⁴ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(13) È pertanto opportuno approvare il programma di cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) NEXT Italia-Tunisia" per il sostegno del FESR e dell'NDICI nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, la cui versione finale è stata presentata il 14 ottobre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo del sostegno del FESR e dell'NDICI per ciascun anno è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 32 340 834 EUR, da finanziarsi a valere sulle seguenti linee di bilancio specifiche conformemente alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2022;
05 02 01 00.06: 16 010 314 EUR (FESR - CTE – Contributo ai programmi nel settore della politica europea di vicinato 2021-2027);
14 02 01 12: 16 330 520 EUR (NDICI).
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato.
4. L'importo necessario per l'assistenza tecnica è fissato a 2 940 076 EUR, pari a 10 % del contributo del FESR e dell'NDICI (senza assistenza tecnica).

Articolo 3

Il direttore generale della direzione generale della Politica regionale e urbana è abilitato a firmare la convenzione di finanziamento da concludere con il governo della Tunisia a nome della Commissione.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.11.2022

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione

